



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TREVISI, TURCO, NATURALE, NAVE, BILOTTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di reddito energetico

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di definire le modalità di utilizzo del reddito energetico da parte di determinati soggetti beneficiari in seguito alla deliberazione del CIPE n. 7/2020 del 17 marzo 2020 che, modificando il Piano operativo Imprese e competitività del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ha introdotto un nuovo intervento relativo all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo nazionale riguardante il reddito energetico. Esso è finalizzato a sostenere l'autoconsumo energetico da parte dei cittadini e per favorire la diffusione delle energie rinnovabili in particolare degli impianti solari fotovoltaici, riducendo così le emissioni generate dalla produzione elettrica destinata alle utenze domestiche.

Con la citata delibera del CIPE, al Fondo in questione è stata assegnata una dotazione iniziale pari a 195 milioni di euro (al netto di un importo pari a 5 milioni di euro da assegnare in favore del gestore delle risorse del Fondo a copertura dei costi sostenuti per le attività di assistenza tecnica connessi all'operatività dello stesso Fondo) attraverso la quale è possibile attivare due tipologie di finanziamento: *a)* conto capitale, per la concessione di incentivi diretti alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi; *b)* garanzie *cash collateral* a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

Le risorse del Fondo, in coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, destinate all'area Mezzogiorno e all'area Centro-Nord secondo la chiave di riparto 80/20, sono così

ripartite: 140,4 milioni di euro per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) 15,6 milioni di euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) 39 milioni di euro per le regioni più sviluppate, per la copertura dei costi sostenuti dal gestore delle risorse del Fondo per coprire quelli relativi alle attività di assistenza tecnica.

Si specifica, altresì, che la medesima delibera del CIPE delinea uno schema di funzionamento del Fondo che prevede: *a)* la richiesta di un contributo in conto capitale o di un finanziamento (garantito dal Fondo) entrambi correlati al costo di investimento dell'impianto fotovoltaico da realizzare su edifici o sul tetto (anche pertinenze) dell'abitazione di residenza dell'utente finale domestico titolare di un punto di fornitura di energia elettrica; *b)* la possibilità di beneficiare, in qualità di utenti finali domestici, dell'energia elettrica autoconsumata (energia prodotta dall'impianto e istantaneamente consumata dall'abitazione/edificio a cui l'impianto fotovoltaico è asservito), con minor prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica e conseguente risparmio in bolletta.

Ciò è coerente con l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva consente, disciplina e incentiva l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Il presente disegno di legge è composto da undici articoli.

L'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione e le finalità della legge.

L'articolo 2 (definizioni), introduce, nel nostro ordinamento le definizioni, riguardanti, a titolo esemplificativo: l'autorità di gestione del Fondo, ovvero la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (lettera *a*)); il contratto di reddito energetico, da intendere come quel contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli di contratto indicati dal Regolamento e sottoscritto secondo le modalità previste nel medesimo Regolamento (lettera *d*)), il Regolamento, documento predisposto dal GSE quale gestore del Fondo ed approvato dall'autorità di gestione del Fondo, volto a definire le modalità di gestione operativa, i criteri di separazione contabile dei flussi economici pertinenti il Fondo da quelli riferiti ad altre attività svolte dal GSE e ed ad esso estranee, nonché i contenuti minimi richiesti per la produzione di informative periodiche all'autorità di gestione del Fondo inerenti l'andamento del Fondo stesso. Il Regolamento contiene altresì le modalità di gestione del contratto di reddito energetico e le relative procedure amministrative (lettera *g*)).

L'articolo 3, recante disponibilità e destinazione delle risorse del fondo, indica la ripartizione, in coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, delle risorse assegnate alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione in base al criterio della numerosità della popolazione residente (comma 3).

Si prevede, altresì, che il Fondo per il finanziamento del reddito energetico può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici ed organizzazioni *non profit*. Può essere incre-

mentato anche da risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (comma 4).

L'articolo 4, comma 1, disciplina le modalità di funzionamento del Fondo finalizzato a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi (lettera *a*)) nonché le procedure per il riconoscimento dei benefici stabiliti dalla legge (lettera *b*)).

Il comma 2 disciplina il procedimento circa la proposta di Regolamento per la gestione del Fondo da parte del GSE. Il comma 3 prevede che al soggetto realizzatore venga riconosciuto un contributo per le spese sostenute, al massimo pari a 2.000 euro più 1.150 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. L'accesso alle risorse del Fondo in conto capitale è condizionato al ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

L'articolo 5, recante elenco pubblico dei soggetti realizzatori, stabilisce, al comma 1, che entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento di gestione del Fondo il GSE pubblica un avviso e un regolamento finalizzato alla costituzione dell'elenco pubblico dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 2, lettera *g*), dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornirà l'impianto con la formula « chiavi in mano ». Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti realizzatori, il GSE pubblica un avviso di apertura dei termini e le relative modalità operative per la presentazione delle domande di accesso ai servizi da parte dei soggetti beneficiari (articolo 6, comma 1) che provvedono a selezionare i soggetti realizzatori pattuendo tra le parti la fornitura dell'impianto secondo la formula chiavi in mano (comma 2).

Le domande di accesso ai benefici sono inviate al GSE che le analizza e comunica ai soggetti coinvolti l'esito della valutazione e le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio (comma 3 dell'articolo 6). In caso di mancato rispetto dei termini la domanda decade. Ciò non preclude la possibilità ai soggetti legittimati di ripresentarla (comma 5 dell'articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce i requisiti e gli obblighi sia per le imprese beneficiarie titolari di forniture di energia elettrica e per i clienti finali titolari di forniture di energia elettrica a uso domestico di usufruire dei benefici di cui alla legge. L'articolo 8 indica i requisiti

degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi ammessi a beneficiare del sostegno del fondo.

L'articolo 9, recante divieto di cumulo, stabilisce che agevolazioni di cui alla legge non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati per gli importi oggetto di contributo e sono concesse, nel caso delle imprese beneficiarie, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento *de minimis*. L'articolo 10 stabilisce i casi di revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie. L'articolo 11, infine, riguarda le disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 7/2020 del 17 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 2020, definisce:

a) le modalità di funzionamento del fondo nazionale reddito energetico di cui alla citata delibera del CIPE n. 7/2020, finalizzato a sostenere l'autoconsumo di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e in particolare da impianti solari fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi;

b) i requisiti degli impianti da realizzare mediante sostegno erogato con le risorse del suddetto fondo e i requisiti dei beneficiari.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « autorità di gestione del Fondo »: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che si occupa della gestione del fondo di cui alla lettera *b)*;

b) « Fondo »: il fondo nazionale reddito energetico di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 7/2020, istituito presso Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) « gestore del Fondo »: il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo;

d) « contratto di reddito energetico »: contratto stipulato tra le parti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui alla lettera g);

e) « impianto fotovoltaico »: un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici e da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

f) « impianto fotovoltaico cogenerativo » o « solare termo-fotovoltaico »: un impianto fotovoltaico che, mediante la presenza di ulteriori apparecchiature e componenti, quali sistemi di riscaldamento dei fluidi a bassa temperatura, riesce a utilizzare in maniera combinata una quota dell'energia solare non sfruttata nei processi fotovoltaici per la produzione di calore per il riscaldamento o raffrescamento degli ambienti o per fornire acqua calda sanitaria;

g) « Regolamento »: documento predisposto dal gestore del Fondo e approvato dall'autorità di gestione del Fondo, nel quale sono definite le modalità di gestione operativa del Fondo e dei relativi flussi finanziari, i criteri di separazione contabile dei flussi economici pertinenti al Fondo da quelli riferiti ad altre attività svolte dal gestore del Fondo e ad esso estranee e le relative modalità di rendicontazione, nonché i contenuti minimi richiesti per la produzione di informative periodiche all'autorità di gestione del Fondo inerenti all'andamento del Fondo stesso. Il Regolamento definisce altresì i modelli e le modalità di gestione del contratto di reddito energetico e le relative pro-

cedure amministrative, le modalità dei sistemi di monitoraggio della produzione da parte dei soggetti realizzatori di cui alla lettera *l*), nonché gli importi di soglia per l'apertura degli sportelli di cui all'articolo 6, comma 6;

h) « soggetti beneficiari »: le persone fisiche e le imprese beneficiare titolari di forniture di energia elettrica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

i) « imprese beneficiarie »: le microimprese, le piccole e le medie imprese, con meno di 250 occupati e aventi un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

l) « soggetti realizzatori »: i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula « chiavi in mano » come definita alla lettera *m*); tali soggetti devono essere imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui articolo 1, comma 2, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola con gli obblighi formativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

m) « realizzazione degli impianti secondo la formula “chiavi in mano” »: le attività di progettazione a cura di un soggetto abilitato dalla legge che si occupi di tutte le pratiche amministrative e autorizzative previste a legislazione vigente in materia edilizia e urbanistica, nonché della fornitura di tutti i materiali anche tecnologici costituenti l'impianto, compresi quelli eventualmente necessari per il collegamento dell'impianto dell'utente finale alla rete elettrica, nonché il relativo pagamento dei corrispettivi di connessione, di montaggio e di collaudo, la messa in esercizio dell'impianto, nonché la dichiarazione di conformità prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.

Art. 3.

(Disponibilità e destinazione delle risorse del Fondo)

1. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi della citata delibera del CIPE n. 7/2020, al netto di un importo pari a 5 milioni di euro per la copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, relativi alle attività di assistenza tecnica, sono pari a 195 milioni di euro e sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, e sono così ripartite:

a) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di euro, alle imprese beneficiarie;

b) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di euro, ai soggetti beneficiari che siano persone fisiche.

2. In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, le risorse complessivamente disponibili del Fondo sono utilizzate nel rispetto dei seguenti massimali di spesa per le seguenti aree geografiche:

a) 140,4 milioni di euro per le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia;

b) 15,6 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;

c) 39 milioni di euro per le restanti regioni.

3. Le risorse del Fondo come determinate al comma 1 sono trasferite su appositi conti correnti bancari infruttiferi intestati al gestore del Fondo appositamente costituiti per la gestione del medesimo Fondo presso istituti bancari di elevato profilo in termini di *investment grade*.

4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da

parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni *non profit*, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in conformità alla presente legge, che ne disciplina le modalità di accesso. Nell'ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione della presente legge e delle risorse economiche disponibili, può essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

Art. 4.

(Funzionamento del Fondo e contributo riconosciuto)

1. Il funzionamento del Fondo è così disciplinato:

a) il Fondo incentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese relative ad acquisto, installazione, connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi;

b) il procedimento per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera *a)* è a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 123, con le modalità di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari della misura si avvalgono esclusivamente dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 5.

2. Il gestore del Fondo redige una proposta di Regolamento e la trasmette, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità di gestione del Fondo per l'approvazione.

3. In esito alla conclusione del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 6, al soggetto realizzatore è riconosciuto un contributo per le spese sostenute, pari al massimo a 2.000 euro, a cui si aggiungono 1.150 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale dell'impianto. La produzione di energia elettrica è destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico, e l'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore del Fondo, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

Art. 5.

(Elenco pubblico dei soggetti realizzatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del Regolamento, il gestore del Fondo pubblica un avviso e un regolamento finalizzato alla costituzione dell'elenco pubblico dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula «chiavi in mano». Il gestore del Fondo rende altresì disponibili servizi a favore di famiglie e imprese volti a chiedere offerte e

preventivi ai soggetti realizzatori, nonché a favorire l'aggregazione delle offerte tramite la creazione di gruppi.

2. L'inserimento delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei soggetti realizzatori è effettuato fatta salva la verifica da parte del gestore del Fondo, anche a campione, del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. I soggetti realizzatori si impegnano a costruire gli impianti commissionati dai soggetti beneficiari nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 8.

4. Per gli impianti realizzati ai sensi della presente legge, i soggetti realizzatori sono tenuti alla messa a disposizione dei soggetti beneficiari della dichiarazione di conformità degli impianti prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il gestore del Fondo forma l'elenco pubblico dei soggetti realizzatori.

6. Successivamente alla formazione dell'elenco in formato aperto, l'inserimento di nuove imprese avviene a richiesta delle imprese stesse. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato periodicamente a cura del gestore del Fondo.

7. Il gestore del Fondo definisce, secondo proprie modalità operative, la procedura di presentazione delle richieste di inserimento in elenco, nonché le modalità secondo cui i soggetti realizzatori in elenco garantiscono il rispetto degli impegni assunti.

Art. 6.

(Svolgimento del procedimento a sportello)

1. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 5, il gestore del Fondo pubblica un avviso di apertura dei termini per la presen-

tazione delle domande di accesso ai servizi da parte dei soggetti beneficiari, con le relative modalità operative.

2. I soggetti beneficiari selezionano dall'apposito elenco pubblicato dal gestore del Fondo i soggetti realizzatori, pattuendo tra le parti la fornitura dell'impianto secondo la formula « chiavi in mano ».

3. Le domande di accesso ai benefici sono inviate al gestore del Fondo dai soggetti realizzatori su delega conferita dal soggetto beneficiario e successivamente all'accettazione da parte di questo ultimo del preventivo di fornitura. Il gestore del Fondo procede all'esame delle richieste di accesso ai benefici pervenute in ordine cronologico secondo il meccanismo del procedimento a sportello, nel rispetto delle disponibilità e della destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Il gestore del Fondo comunica al soggetto realizzatore e al soggetto beneficiario l'esito della valutazione e le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio.

4. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, i soggetti realizzatori, ai fini dell'accesso al Fondo:

a) presentano al gestore del Fondo, su delega del soggetto beneficiario, l'istanza per l'erogazione del contributo, previa richiesta allo stesso gestore del Fondo della valorizzazione commerciale connessa al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno, secondo le modalità definite nel Regolamento;

b) il gestore del Fondo, verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato in fase di approvazione della domanda di accesso al Fondo e che sia già stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico secondo modalità definite nel Regolamento. In esito alla stipula del contratto di reddito energetico, il gestore del Fondo provvede a

riconoscere in favore del soggetto beneficiario il contributo previsto ai sensi della presente legge, erogandolo direttamente al realizzatore;

c) gli importi sono erogati a valere sulle disponibilità economiche del Fondo e nei limiti degli importi resi disponibili per le imprese beneficiarie e per i soggetti beneficiari che siano persone fisiche, ferma restando la ripartizione geografica di cui all'articolo 3 delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di beneficiario;

d) in conformità con quanto previsto dal contratto di reddito energetico, il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo da parte del gestore del Fondo è destinato al Fondo fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico.

5. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai commi da 1 a 4, la richiesta di accesso decade e può comunque essere ripresentata.

6. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli dedicati ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i). Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura gli sportelli di cui al precedente periodo sono riaperti.

7. L'apertura delle finestre temporali per l'invio delle richieste e la loro chiusura è pubblicizzata dal gestore del Fondo con un apposito avviso e ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 7.

(Requisiti e obblighi dei soggetti beneficiari)

1. L'accesso ai benefici di cui alla presente legge è riservato a:

a) imprese beneficiarie titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali

dove si svolge abitualmente l'attività produttiva o di fornitura di servizi da parte delle medesime imprese;

b) clienti finali titolari di forniture di energia elettrica ad uso domestico, asservite ad abitazioni delle quali i medesimi soggetti siano proprietari o sulle quali siano titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione ovvero di diritti personali posseduti da almeno un anno e per almeno due anni solari successivi a quello di richiesta del contributo, come comprovato da contratti o atti registrati.

2. Per l'accesso ai benefici, è richiesto ai soggetti di cui al comma 1 il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso di imprese beneficiarie:

1) l'impresa deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

2) al punto di connessione della rete elettrica al quale è collegato l'impianto fotovoltaico, anche di tipo cogenerativo, deve essere associato un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo nella titolarità dell'impresa richiedente con una potenza contrattualmente impegnata, in bassa tensione, non superiore a 20 kW. Sul medesimo punto di connessione non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione di energia elettrica;

3) l'impresa beneficiaria deve avere, all'atto della presentazione della domanda di accesso ai benefici, almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato il cui contratto può essere richiesto dal gestore del Fondo in fase di presentazione della domanda;

b) nel caso di persone fisiche:

1) al punto di connessione della rete elettrica dove è collegato l'impianto fotovol-

taico, anche di tipo cogenerativo, deve essere associato un contratto di fornitura di energia elettrica domestico nella titolarità del cliente finale richiedente, con una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 6 kW; sul medesimo punto di connessione non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione di energia elettrica;

2) il soggetto beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE formulata attraverso i servizi digitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione all'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

3. Nell'ambito del contratto di reddito energetico sono altresì definite le modalità con le quali il soggetto beneficiario:

a) assume l'impegno a comunicare al gestore del Fondo ogni variazione relativa alla titolarità del punto di connessione alla rete elettrica relativo alla fornitura di energia elettrica associata all'impianto realizzato, nonché alla variazione del diritto reale o personale in forza del quale è in possesso dell'abitazione presso cui insiste l'impianto;

b) deve consentire l'acquisizione dei dati di produzione dell'impianto al gestore del Fondo. Tali dati possono essere utilizzati dal gestore del Fondo per verificare l'effettivo stato di manutenzione degli stessi e il loro corretto esercizio per tutta la durata prevista;

c) è tenuto consentire l'accesso presso il sito dell'impianto a chi realizza gli interventi di gestione e manutenzione previsti nel Regolamento;

d) è tenuto a non dismettere l'impianto per un periodo non inferiore a venti anni.

4. Il gestore del Fondo definisce, secondo proprie modalità operative, lo svolgimento

di controlli e verifiche a campione in relazione ai requisiti dei soggetti beneficiari e anche in riferimento, ove applicabili, alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarità contributiva e alle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Art. 8.

(Requisiti degli impianti ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo)

1. Le risorse di entrambe le sezioni del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono rese disponibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, aventi le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici;

b) la potenza dell'impianto non deve essere inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di soggetti beneficiari che siano persone fisiche, la potenza dell'impianto non deve essere superiore a 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, non deve essere superiore a 20 kW;

c) gli impianti sono realizzati secondo i criteri previsti per l'accesso al meccanismo dello scambio su posto;

d) i moduli fotovoltaici e gli *inverter* che costituiscono l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a $-0,37 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ e garanzia di prodotto pari ad almeno dieci anni;

e) i moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90 per cento dopo i primi dieci anni di vita. Gli *inverter* dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97 per cento;

f) la producibilità annua dell'impianto, valutata mediante simulazione resa disponibile dal gestore del Fondo tramite apposita funzionalità, non è inferiore a un valore soglia determinato nell'ambito del Regolamento;

g) il soggetto beneficiario deve stipulare una polizza di garanzia contro tutti i rischi della durata di cinque anni a favore del Fondo nel caso di contributo in conto capitale, che copra l'impianto per i danni subiti in caso di furto, di eventi naturali, guasto elettrico ed errore umano, con franchigie massime pari al 10 per cento del valore dell'impianto, e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie.

2. Ai fini della verifica dei principali dati e caratteristiche degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, di cui al presente articolo, il gestore del Fondo predispone un apposito portale informatico interoperabile con il sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) della società Terna Spa.

Art. 9.

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo e sono concesse, nel caso delle imprese beneficiare, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie)

1. Il gestore del Fondo dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili ai soggetti beneficiari e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dai soggetti beneficiari;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 10;

d) mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore del Fondo per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica funzionali alla gestione del Fondo, eccedenti le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, rese disponibili per tale finalità dalla citata delibera del CIPE n. 7/2020, sono compensati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ove necessario, secondo le modalità previste dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il gestore del Fondo invia periodicamente all'autorità di gestione del Fondo un'informativa sull'attuazione della presente legge, anche al fine di valutare l'attivazione

della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione, i cui contenuti minimi sono definiti nell'ambito del Regolamento.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni relativi ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari, l'ARERA definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato, renda disponibile al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

€ 2,00